



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta Regionale*

concernente:

P/127

“Delib. G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e integrazioni.”

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Sesta Commissione permanente.



IL PRESIDENTE
Michele Pais



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e integrazioni.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2018, n. 24, la deliberazione n. 23/30, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 22 giugno 2021.

Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza S. Curto
Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CFRSM/2021/48878-30882021

Presenze seduta Giunta Regionale del 22 giugno 2021

Presiede: in assenza del Presidente Christian Solinas, il Vicepresidente Alessandra Zedda

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Valeria Satta
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Quirico Sanna
Difesa dell'ambiente	Gianni Lampis
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gabriella Murgia
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Aldo Salaris
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Alessandra Zedda
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Mario Nieddu
Trasporti	Giorgio Todde
Assiste il Direttore Generale	Silvia Curto
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRSP/2021/4908-30/06/2021

Partecipano in videoconferenza:

Il Vicepresidente Alessandra Zedda

L'Assessore Quirico Sanna

L'Assessore Giuseppe Fasolino

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu

L'Assessore Anita Pili

L'Assessore Giorgio Todde

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Mario Nieddu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Gabriella Murgia

L'Assessore Gianni Lampis

Il Direttore della Presidenza Silvia Curto

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa

Si assenta:

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu dalla deliberazione n. 12 alla fine della seduta

L'Assessore Gianni Lampis dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 76



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/30 DEL 22.06.2021

Oggetto: Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e integrazioni.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato disciplinato dal legislatore regionale con la L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Punti salienti della legge regionale sono:

- l'istituzione degli "Sportelli di protezione giuridica - SPG" presso la Città metropolitana e in ogni Provincia;
- l'istituzione, pur nel rispetto del principio della gratuità della funzione, di un fondo per il rimborso, secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'art. 379 del codice civile, delle spese sostenute dall'Amministratore di Sostegno - AdS per la tutela del proprio assistito, qualora quest'ultimo sia privo di adeguati mezzi;
- il coinvolgimento degli Ambiti PLUS, dei Comuni e del Terzo settore nell'attuazione della legge.

Con la deliberazione n. 52/30 del 23.10.2018, la Giunta regionale ha istituito il capitolo di bilancio e, conseguentemente, sono state trasferite le risorse, per gli anni 2018 e 2019, alla Città metropolitana e alle quattro Province.

L'Assessore prosegue riferendo con la Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019, approvazione preliminare, resa definitiva dalla Delib.G.R. n. 48/21 del 29.11.2019 a seguito del parere della competente Commissione consiliare, sono state approvate apposite Linee guida con la finalità di rendere omogenea, coordinata, efficace ed efficiente l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno su tutto il territorio regionale.

Premesso quanto sopra, l'Assessore pone in evidenza che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni alle succitate linee guida, al fine di garantire a tutti i Comuni della Regione di fruire dei benefici previsti dalle disposizioni regionali in materia.



In particolare, prosegue l'Assessore, posto che la L.R. n. 24/2018, al comma 1, lett. b), dell'art. 6, rubricato Misure attuative, prevede "... l'assegnazione di risorse economiche in favore dei comuni territorialmente competenti per residenza anagrafica del soggetto sottoposto a protezione, ai fini della gestione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)", è compito della Regione adottare misure idonee a garantire l'accesso alle risorse da parte di tutti gli enti; in tale ottica si ritiene, coerentemente con quanto precisato all'art. 3, comma 3, rispetto alla specificità e competenze assegnate ai soggetti gestori dei Piani Locali unitari dei servizi alla persona – Plus, di affidare a questi ultimi le competenze attribuite alle Province e Città Metropolitana.

Conseguentemente, coerentemente con la normativa vigente, le Linee guida sono state modificate prevedendo quale livello di gestione i Plus in luogo delle province e delle Città metropolitane.


L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, pertanto, propone:

- 1) di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali per l'adozione degli opportuni provvedimenti necessari alla verifica delle risorse assegnate alle Province e Città Metropolitana, dal capitolo istituito con la Delib.G.R. n. 52/30 del 23.10.2018 e di stabilire che eventuali somme inutilizzate vengano riversate nelle entrate regionali per essere riassegnate e trasferite ai Plus secondo le modalità previste dalle nuove Linee guida;
- 2) di approvare le Linee guida di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, modificate e integrate come descritto in premessa.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali per l'adozione degli opportuni provvedimenti necessari alla verifica delle risorse assegnate alle Province e Città Metropolitana, dal capitolo istituito con la Delib.G.R. n. 52/30 del 23.10.2018 e di stabilire che eventuali somme inutilizzate vengano riversate nelle entrate regionali per essere riassegnate e trasferite ai Plus secondo le modalità previste dalle nuove Linee guida;
- di approvare le Linee guida di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/30
DEL 22.06.2021

parte integrante e sostanziale, modificate e integrate come descritto in premessa.

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 24 del 6 luglio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 23/30 del 22.6.2021

Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24

“Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”

Linee guida

Indice

Normativa di riferimento

- 1. Finalità**
- 2. L’istituto amministrazione di sostegno**
- 3. Disciplina dell’Amministratore di Sostegno (AdS)**
- 4. Registro dell’amministrazione di sostegno**
- 5. Rimborso spese sostenute dall’AdS**
- 6. Compiti della Regione**
- 7. Compiti degli Enti capofila dei Plus d’ambito e gestione degli s.p.g.**
 - a) Articolazione territoriale del sistema di protezione giuridica e tavolo comune**
 - b) Attività di informazione e consulenza**
 - c) Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento**
 - d) Elenchi circondariali degli AdS**
- 8. Criteri di riparto e finalità del finanziamento annuale**
- 9. Modalità di erogazione del finanziamento annuale**
- 10. Monitoraggio e valutazione**



Normativa di riferimento

- **Legge 9 gennaio 2004, n. 6** "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", pubblicata sulla GU 19 gennaio 2004, entrata in vigore dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- **D.M. 12 marzo 2004** "Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004, n. 6".
- **Legge regionale n. 23/2005** "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali".
- **Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24** "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti deboli", pubblicata sul BURAS n. 33 del 12 luglio 2018.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 52/30 del 23.10.2018** "Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, in applicazione dell'art.51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, relative a : entrata in vigore della L.R. 6 luglio 2018, n. 24, concernente: "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti deboli".

1. Finalità

Le presenti Linee Guida (LG), sono finalizzate alla migliore attuazione della L.R. n. 24/2018 mediante la realizzazione di una omogenea, coordinata, efficace ed efficiente applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno su tutto il territorio regionale. Pertanto, per rendere operativo l'istituto dell'amministrazione di sostegno si definiscono le modalità organizzative e i percorsi procedurali per la sua promozione, valorizzazione, formazione, aggiornamento e i criteri di utilizzo delle risorse regionali disponibili annualmente.

Le finalità previste dalla L.R. n. 24/2018 sono perseguite nell'ambito degli interventi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 23/2005.

2. L'istituto amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 (che ha modificato il Titolo XII - capo I- del codice civile) con la finalità di "... tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'istituto dell'amministrazione di sostegno copre quindi situazioni che in passato erano prive di tutela e si affianca agli istituti dell'**interdizione**¹ e dell'**inabilitazione**², diretti soprattutto alla tutela del patrimonio del beneficiario e dei suoi familiari. Tali istituti, pur se con qualche modifica nella disciplina, permangono all'interno del nostro ordinamento³ (v. gli articoli da 4 a 10 della L 6/2004 che modificano e integrano gli articoli del codice civile 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429).

Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la stessa non può compiere autonomamente. Il beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti "*...che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno*" o di quelli che l'Amministratore di Sostegno "*...ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario*". L'Amministratore di Sostegno (**AdS**) **agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (articolo 408 c.c.)**.

Di seguito, in sintesi, si riportano le principali innovazioni introdotte con l'istituto giuridico dell'AdS:

- **personalizzazione delle misure da applicare:** la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete ed attuali della persona beneficiaria;
- **conservazione della capacità di agire:** il beneficiario la conserva per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS (art. 409 c.c.);
- **attenzione alla persona:** la scelta dell'AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (art. 407 c.c.).

¹ Strumento previsto per le persone che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Comporta la nomina di un **tutore**. L'articolo 414 del codice civile è stato modificato dalla legge 6/04 e così riscritto: "**PERSONE CHE POSSONO ESSERE INTERDETTE- Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione**".

La procedura si attiva presso il Tribunale Ordinario e richiede l'assistenza di un avvocato. L'iter si conclude con la pronuncia di una **sentenza**, revocabile con la medesima procedura solo se sono venuti meno i requisiti che l'hanno originata. A fronte di tale sentenza il giudice tutelare nomina un **Tutore** che assume la gestione del patrimonio e degli interessi di vita dell'interdetto, sostituendosi in tutto ad esso, ad eccezione dei cosiddetti "atti personalissimi": contrarre matrimonio, redigere testamento, riconoscere figli.

Gli atti eventualmente posti in essere dall'interdetto sono "nulli".

² Strumento utilizzato in situazioni più lievi; comporta la nomina di un **curatore** delegato alle sole scelte riguardanti la straordinaria amministrazione degli interessi dell'inabilitato.

L'istituto è disciplinato dall'art. 415 codice civile (rimasto inalterato con l'emanazione della legge): "**Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 (interdizione) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.**"

La procedura ricalca quella dell'interdizione e si conclude con una sentenza di inabilitazione che consente al Giudice di nominare un **Curatore** che non si sostituisce all'inabilitato, non lo rappresenta giuridicamente, ma solo l'assiste e ne integra la volontà negli atti di straordinaria amministrazione (quelli cioè diretti a modificare la struttura e la consistenza di un patrimonio come la vendita o la donazione di un bene) per i quali dovrà sempre richiedere apposita autorizzazione al Tribunale.

L'inabilitato può compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza).

L'atto straordinario posto in essere dall'inabilitato senza la firma del curatore è "annullabile".

³ La finalità principale della riforma, è quella, di superare la rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con i quali, con l'intento di proteggere, sul piano patrimoniale, tanto il soggetto quanto la sua famiglia, si finiva per infliggere restrizioni severe e gravi, comunque non modulabili in relazione al caso concreto.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice tutelare nomini un AdS affinché abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dello stesso e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

3. Disciplina dell'Amministratore di Sostegno (AdS)⁴

L'AdS è nominato con decreto del Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio, con il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Gli articoli 2 e 3 della L. n. 6/2004 introducono, nel titolo XII del libro primo del codice civile, il Capo I. "Dell'amministrazione di sostegno" di cui agli articoli dal 404 al 413.

Di seguito si riporta l'elenco degli articoli citati con le relative rubriche:

- Art. 404 "Amministrazione di sostegno", definisce l'istituto;
- Art. 405 "Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità";
- Art. 406 "Soggetti", si tratta dei soggetti abilitati a richiedere la nomina dell'AdS;
- Art. 407 "Procedimento", è relativo al percorso di nomina dell'AdS;
- Art. 408 "Scelta dell'amministratore di sostegno", in particolare l'articolo precisa che non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario;
- Art. 409 "Effetti dell'amministrazione di sostegno";
- Art. 410 "Doveri dell'amministratore di sostegno";
- Art. 411 "Norme applicabili all'amministrazione di sostegno";
- Art. 412 "Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice";
- Art. 413 "Revoca dell'amministrazione di sostegno".

L'iter procedurale, di cui alla L. n. 6/2004, si attiva con un ricorso presso il Giudice Tutelare e non richiede l'assistenza legale. Il Giudice, al termine dell'istruttoria, emette un decreto con il quale nomina l'AdS e ne

⁴ Il legislatore ha imboccato la strada di novellare il codice civile. A questo fine, il titolo XII, del libro I è stato rinominato e ridisegnato. Con l'intestazione "*Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*", il titolo comprende adesso due capi: il primo dei quali contiene gli artt. 404-413 c.c. (liberatisi a seguito della riforma del regime dell'adozione: legge n. 184 del 1983) e porta la rubrica "*Dell'amministrazione di sostegno*"; il secondo (al cui interno sono collocati gli artt. 414-432 c.c.) è intitolato "*Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale*".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

definisce i compiti. Il decreto, per sua caratteristica, è sempre integrabile e modificabile e pertanto può seguire il mutamento dei bisogni della persona non autonoma. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e conserva la capacità di agire per tutti gli atti 4 non attribuiti all'AdS. Gli atti posti in essere dal beneficiario senza averne la capacità sono "annullabili".

I soggetti nominati AdS sono in genere familiari. Non possano essere nominati AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408, comma 3, C.C.).

4. Registro dell'amministrazione di sostegno

L'art. 14, comma 1, della L. n. 6/2004 prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare sia tenuto, tra gli altri, un registro delle amministrazioni di sostegno.

Con il DM 12 marzo 2004 "Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004, n. 6 " il Ministero della giustizia ha istituito il registro delle amministrazioni di sostegno con le modalità di cui al modello allegato al decreto. Il registro è tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata del Tribunale.

La domanda di iscrizione, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza/ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

5. Rimborso spese sostenute dall'AdS

La funzione di AdS è svolta a titolo volontario e gratuito. L'AdS, quindi, non può percepire alcuna remunerazione per l'incarico.

Il Giudice tutelare può stabilire il rimborso delle spese sostenute - compresi gli oneri finanziari a carico dell'AdS per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto - secondo il criterio dell'equa indennità, previsto dall'articolo 379 del codice civile.

Nel caso specifico, tali oneri possono gravare:

- a) sul patrimonio del beneficiario qualora presente;
- b) sul fondo di cui alla L.R. n. 24/2018, art. 2, comma 1, lett. e) ed f), nel caso in cui il beneficiario non disponga di alcun bene.

Nel caso di cui alla lett. b), gli interessati presentano domanda, tramite il comune di residenza del beneficiario, all'Ufficio di Piano dell'Ente capofila dell'Ambito Plus, con allegata la seguente documentazione:

- decreto del Tribunale di nomina alla funzione di AdS,



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- polizza di assicurazione, quietanza di pagamento del premio, altre quietanze per spese sostenute ritenute ammissibili al rimborso secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile.

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b), non si applicano quando l'incarico di AdS è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L.R. n. 24/2018) ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Gli AdS con incarico elettivo (Amministratori pubblici), che sono stati investiti del ruolo in funzione della carica istituzionale ricoperta, possono fruire del rimborso forfettario previsto dalla L.R. n. 24/2018 solo se il ruolo di AdS è svolto al di fuori della carica ricoperta, ovvero sia come privati cittadini.

6. Compiti della Regione

La Regione persegue le finalità previste dalla L.R. n. 24/2018 nell'ambito della programmazione regionale dei servizi integrati alla persona di cui alla L.R. n. 23/2005, programmazione che definisce mediante la concertazione con gli enti locali e il terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio. A tal fine la Regione esercita una forte azione di coordinamento e concertazione mediante il gruppo di "Coordinamento regionale degli ambiti PLUS" istituito con determinazione n. 140/8147 del 9 giugno 2016 del Direttore generale della Direzione generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. Del gruppo di "Coordinamento" fanno parte la Regione, i responsabili degli uffici di piano degli Ambiti PLUS, i rappresentanti della Città metropolitana e delle Province ma, per le problematiche inerenti l'attuazione della L.R. n. 24/2018 e, in particolare, per la governance delle attività inerenti l'AdS, il gruppo di "Coordinamento" è esteso ad altri soggetti della rete degli enti ed organismi interessati, presenti nel territorio regionale (Presidenti dei Tribunali, Ordini degli Avvocati, ATS, Comuni, terzo settore, ecc.).

Il gruppo di "Coordinamento" è presieduto dal Direttore generale della Direzione generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

La Regione in particolare promuove e sostiene le seguenti iniziative:

- percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'amministrazione di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene, al fine di favorire il ricorso a forme di aiuto e di tutela che consentano di conservare il più possibile l'autonomia e la libertà di scelta delle persone assistite
- formazione, aggiornamento e supporto tecnico-informativo degli AdS già operativi e di coloro che intendono assumere responsabilità tutoriali, in particolare attraverso iniziative da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari per la non autosufficienza, in un quadro di azioni coordinate sul territorio regionale;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- istituzione di servizi denominati "Sportelli di protezione giuridica (SPG)", uno per la Città e uno per ogni Provincia;
- istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere il ruolo di AdS;
- creazione a livello provinciale di reti di referenti pubblici e privati direttamente interessati alla divulgazione dell'amministrazione di sostegno e per facilitare i rapporti con i Giudici Tutelari attraverso forme di collaborazione strutturata;
- scambio tra gli ambiti provinciali delle buone prassi di collaborazione tra le reti dei referenti e gli Uffici del Giudice tutelare;
- iniziative ed esperienze che hanno un carattere integrato in quanto mettono in relazione strumenti di intervento diversi o prevedono l'attivazione di misure coordinate in un territorio relativamente ampio.

La Regione provvede, nei limiti del bilancio, alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della L.R. n. 24/2018 ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale mediante il Sistema Informativo del Welfare regionale –SIWE (v. punto 10).

7. Compiti degli Enti capofila dei Plus d'ambito e gestione degli sportelli di protezione giuridica - SPG

La L.R. n. 24/2018 evidenzia come gli interventi ivi indicati, necessari ai fini della corretta e compiuta applicazione della legge n. 6/2004, siano connessi e integrati con quanto previsto dalla L.R. n. 23/2005, relativa al sistema integrato dei servizi alla persona.

La struttura organizzativa territoriale deputata alla realizzazione del sistema integrato di cui alla citata L.R. n. 23/2005 è il PLUS.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2018 la Regione Sardegna promuove e sostiene l'istituzione di appositi servizi denominati "Sportello di protezione giuridica (SPG)", di cui almeno uno per circoscrizione giudiziaria come specificato alla successiva lett. a).

Nella realizzazione del sistema di protezione giuridica, i Plus si raccordano, secondo specifiche modalità concordate e strumenti condivisi, con i soggetti istituzionali preposti, ovvero con le volontarie giurisdizioni, presenti presso ciascun circondario giudiziario (n° 6 in tutta la Regione) e con i Tribunali ordinari presso cui le stesse hanno sede.

Con queste premesse, la struttura organizzativa di ciascun Comune capofila del Plus in cui ricade il capoluogo di provincia del territorio di riferimento, in raccordo con il corrispondente SPG previsti dalla normativa vigente, predispone un programma annuale e lo trasmette alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, nel programma sono indicati gli interventi individuati al comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 24/2018, di seguito elencati:

- a) informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
- c) supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono e che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- e) istituzione di un fondo finalizzato a erogare, nei limiti della sua capienza, agli amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile;
- f) rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore degli amministratori di sostegno in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri;
- g) incentivi alle associazioni a rilevanza locale per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Fatta eccezione per le lett. e), f), g), tutte le altre iniziative possono essere assolte con la collaborazione e la co-progettazione dei diversi soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel sistema di protezione giuridica.

Tra questi sono compresi anche gli Enti del Terzo Settore – ETS di cui al Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

a) Articolazione territoriale del Sistema di Protezione Giuridica e Tavolo Comune

I PLUS collaborano con gli Uffici di Ufficio di Volontaria Giurisdizione presenti nel territorio regionale (complessivamente in n° di 6), dislocati nel territorio come segue:

- 1) Cagliari;
- 2) Lanusei;
- 3) Oristano;
- 4) Nuoro;
- 5) Tempio Pausania;
- 6) Sassari.

Afferiscono a ciascun Ufficio di Volontaria Giurisdizione, gli Ambiti PLUS presenti nei circondari giudiziari.

In ciascun territorio, come sopra individuato, è istituito un Tavolo Comune rappresentato da:

- 1 referente per la volontaria giurisdizione;
- 1 referente per ciascun PLUS d'Ambito compreso nel territorio/circondario come sopra delimitata;
- 1 referente per ciascuna Distretto compreso nel medesimo territorio;
- 1 referente dell'ANCI in rappresentanza dei Comuni;
- 1 rappresentante degli ETS individuato tra quelli che svolgono attività coerenti con gli obiettivi della L.R. n. 24/2018.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) Attività di informazione e consulenza

I PLUS e le Volontarie Giurisdizioni costituiscono punto di riferimento, nel territorio di competenza, per l'offerta del servizio di consulenza gratuita, in materia legale e sociale, agli amministratori di sostegno, alle persone in condizione di fragilità, ai loro familiari e agli operatori dei servizi, per le esigenze legate alle loro attività tramite gli SPG.

Le attività di informazione e consulenza vengono realizzate valorizzando e mettendo in rete le esperienze e le competenze professionali già presenti nell'ambito del sistema dei servizi territoriali sociali, sanitari e giudiziari.

c) Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento

Il sistema di protezione giuridica per poter rispondere alle esigenze dei beneficiari, deve poter contare su una campagna di sensibilizzazione adeguatamente e opportunamente organizzata.

Alla sensibilizzazione, effettuata anche in collaborazione con gli ETS, opportunamente formati a loro volta, seguiranno i corsi di formazione per persone che già svolgono o che intendono svolgere la funzione di AdS

Nei percorsi di formazione, oltre alle tematiche e discipline specifiche legate al "ruolo", sono anche affrontati temi come la promozione di un nuovo tipo di responsabilità sociale, l'adeguamento dell'offerta di servizi alla persona, la promozione, la diffusione e il consolidamento di nuove prassi, il potenziamento delle competenze attraverso studi specifici e la diffusione delle conoscenze.

La formazione è estesa anche alle famiglie delle persone interessate, alle quali è garantito anche il necessario supporto nelle diverse fasi del percorso, come pure agli AdS volontari.

Gli interventi/azioni di cui sopra possono essere articolati in svariati percorsi, e alcuni di essi potrebbero addirittura evolvere in linee di servizio strutturate e consolidate come:

- a. sensibilizzazione, prima ancora della formazione, delle persone fragili e delle rispettive famiglie sulle leggi e norme di protezione giuridica e sul significato delle medesime;
- b. sensibilizzazione, prima ancora della formazione, per il reperimento di volontari disponibili al ruolo;
- c. interventi psicologici ed educativi rivolti ai soggetti fragili con adeguate capacità residue per aiutarli a maturare la necessità di avere per sé un sostegno giuridico;
- d. interventi sociali per supportarli nella fase della predisposizione del ricorso;
- e. sviluppo delle responsabilità familiari con azioni di sensibilizzazione;
- f. percorsi di formazione su tematiche specifiche;
- g. interventi sociali di supporto sia per la preparazione del ricorso, sia durante la gestione del ruolo;
- h. percorsi di formazione dei volontari (perché ci siano vere persone accanto a persone fragili che non hanno familiari in grado di rappresentarli).

d) Elenchi circoscrizionali degli AdS

Quando la famiglia non può o non è in grado di assumere la protezione giuridica del proprio congiunto, la legge attribuisce al Giudice Tutelare la facoltà di nominare un'altra persona idonea, o di nominare il



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

responsabile legale di uno degli enti indicati al titolo II° del codice civile (Comuni, ASL, Associazioni, Fondazioni ecc.).

Tale attività implica una serie di interventi che richiedono tempo, disponibilità di specifiche figure (non sempre presenti e/o disponibili) e, soprattutto, una struttura organizzativa ad oggi assente.

Elemento fondamentale per agevolare, garantire fluidità al procedimento, efficacia ed efficienza all'intervento e all'azione di protezione giuridica è, sicuramente, la possibilità di contare su un elenco di persone disponibili e formate allo svolgimento del ruolo e all'assunzione dell'incarico di Amministratore di Sostegno.

A tal fine gli SPG, con la collaborazione degli Ambiti PLUS, dei Comuni, dell'ATS, e in accordo con gli Uffici di Volontaria Giurisdizione territorialmente competenti, istituiscono un elenco delle persone disponibili, per fini di solidarietà ed a titolo volontario e gratuito, a svolgere la funzione di AdS.

L'istituzione degli elenchi circoscrizionali, che coesistono con quelli istituiti presso i tribunali, è finalizzata a snellire il lavoro del Giudice Tutelare fornendogli un elenco di nominativi dal quale attingere nella individuazione del potenziale AdS.

Gli SPG potranno garantire il proprio supporto anche a coloro che hanno già svolto o stanno svolgendo la funzione di AdS, garantendo loro ulteriori iniziative di informazione, formazione e consulenza.

Possono richiedere l'iscrizione agli elenchi in argomento i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia;
- residenza in Regione;
- non incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile;
- assenza di precedenti o pendenze penali.

Deve essere allegata all'istanza:

- a) un curriculum vitae con almeno le seguenti informazioni: dati anagrafici e di residenza; titolo di studio; professione; eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di AdS; eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'AdS; opzioni territoriali espresse nell'ambito del procedimento di iscrizione.
- b) una dichiarazione di intenti nella quale il richiedente si impegna a:
 1. seguire il percorso di valutazione e verifica;
 2. mettere a disposizione del Giudice Tutela e dei Comuni il proprio profilo per eventuali attribuzioni di incarico o di delega;
 3. svolgere il percorso di formazione.

Solo dopo la conclusione del percorso di valutazione e formazione, l'A.d.S. volontario verrà inserito nell'elenco per essere segnalato agli Uffici di Volontaria Giurisdizione e ai servizi territoriali comunali, al fine di consentire ai Sindaci di attingere dai medesimi elenchi i nominativi per le eventuali deleghe.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRPSP/14/2021/14/01/18 - 320962/2021

8. Criteri di riparto e finalità del finanziamento annuale

Il Fondo di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), finalizzato all'attuazione della L.R. n. 24/2018, è ripartito annualmente tra i PLUS in rapporto al numero di abitanti risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT.

I finanziamenti sono destinati agli AdS dei casi sociali e a tutte le situazioni in cui il patrimonio del beneficiario dell'AdS sia insufficiente a garantire il rimborso delle spese sostenute per gli oneri indicati dalla L.R. n. 24/2018, indicati in appresso:

- a) le spese sostenute, secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'art. 379 del codice civile;
- b) gli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in ragione della loro funzione.

L'indennità è considerata come un rimborso delle spese sostenute e ha, quindi, carattere indennitario e non retributivo.

9. Modalità di erogazione del finanziamento annuale

A ciascun Ambito Plus è assegnata, annualmente, una prima quota pari al 90% del finanziamento attribuito a condizione che entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento siano stati trasmessi alla Regione i programmi attuativi. La rimanente quota del 10%, nei limiti dello stanziamento del bilancio, è trasferita qualora concorrano le seguenti condizioni:

- trasmissione alla Regione, entro il 16 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento di una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti;
- verifica positiva, da parte degli uffici regionali competenti, della suddetta relazione descrittiva delle attività svolte da redigere nel rispetto delle indicazioni degli uffici regionali competenti;
- assenza di economie.

Eventuali economie, comunicate con la suddetta relazione, dovranno essere riversate alla Regione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

In caso di inadempienze (mancata presentazione della relazione o mancato versamento delle economie entro i termini stabiliti) si procederà alla sospensione dell'erogazione del saldo e dei successivi acconti.

10. Monitoraggio e valutazione

Il flusso di informazioni tra Comuni, Ambiti Plus, Regione e viceversa (elenchi circondariali, programmi, azioni, valutazioni, ecc.) avviene attraverso il Sistema Informativo del Welfare regionale –SIWE. Il SIWE è lo strumento che rende possibile verificare l'attuazione della L.R. n. 24/2018, mediante il costante monitoraggio della spesa, delle attività realizzate al fine di verificare l'efficace e l'efficiente utilizzo delle risorse, rilevare le criticità evidenziate dai territori e valutare i risultati raggiunti.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "san.assessore@pec.regione.sardegna.it" <san.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data lunedì 28 giugno 2021 - 17:54

23/30 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 22.6.2021 concernente Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e integrazioni

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0011861 del 28/06/2021. Il protocollo ha il seguente oggetto: 23/30 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 22.6.2021 concernente Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e integrazioni In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 21762266.pdf

Allegato(i)

21762266.pdf (224 KB)

DEL23-30.zip (609 KB)

Segnatura.xml (3 KB)